I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2177/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1983

che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

considerando quanto segue:

1. **Persistenza della situazione di crisi manifesta**

La produzione di acciaio grezzo delle imprese siderurgiche della Comunità è passata da 126 milioni di tonnellate nel 1981 a 111 milioni di tonnellate nel 1982. Da un raffronto effettuato su un lungo periodo risulta che la produzione di acciaio della Comunità si è ridotta al livello del 1966. Inoltre, le previsioni fatte per il 1983 indicano un nuovo calo della produzione di acciaio.

Questa nuova flessione della produzione siderurgica della Comunità, messa in evidenza dai dati, è dovuta alla diminuzione del fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità e al calo delle esportazioni di acciaio verso i paesi terzi.

La contrazione della domanda di acciaio ha indotto la Commissione ad aumentare notevolmente i tassi di riduzione fissati per i prodotti compresi nella disciplina delle quote.

I prezzi dell'acciaio, in netta flessione nel secondo semestre del 1982, sono aumentati grazie alla fissazione di quote relativamente basse. Fanno eccezione, tuttavia, le lamiere quarto e i profilati pesanti. Prescindendo da questi due prodotti, non compresi nella disciplina delle quote di produzione, si rileva che la disciplina delle quote ha consentito un certo consolidamento del mercato malgrado la contrazione della domanda.

Sono stati ulteriormente intensificati gli sforzi di ristrutturazione dell'industria siderurgica europea. Malgrado siano state operate nuove riduzioni delle capacità nel periodo di applicazione della decisione n. 1696/82/CECA della Commissione [1], rimangono ancora notevoli eccedenze di capacità. La Commissione ha in conseguenza invitato i governi degli Stati membri, conformemente alla decisione che stabilisce le norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia, a ridurre ulteriormente le proprie capacità.

Nel 1982 sono stati soppressi circa 35 000 posti di lavoro; le nuove necessarie riduzioni di capacità comporteranno ulteriori licenziamenti in massa.

Queste constatazioni evidenziano che la crisi del mercato dell'acciaio è ulteriormente peggiorata. La Commissione ritiene pertanto che il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del trattato CECA risulterebbe seriamente compromesso qualora venisse abolita la disciplina delle quote di produzione.

2. **Mantenimento del sistema attuale**

La disciplina delle quote di produzione introdotta dalla decisione n. 1696/82/CECA ha consentito alla Commissione di adeguare la produzione siderurgica alla diminuzione della domanda e di fare aumentare i prezzi dei prodotti compresi nel sistema. La disciplina delle quote di produzione si è dimostrata pertanto ampiamente efficace. Inoltre la Corte di giustizia ha confer-

[1] GU L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

mato in numerose sentenze i principi fondamentali del sistema. La Commissione ritiene pertanto opportuno mantenere il sistema attuale, pur ricorrendo ad alcune modifiche.

3. **Adeguamento delle produzioni di riferimento delle categorie I a), I b), I c) e I d)** (articolo 6)

Alcuni produttori procedono regolarmente a scambi o cessioni di una parte delle rispettive quote. Qualora tali scambi o cessioni abbiano acquisito carattere strutturale a causa della loro ripetitività, è opportuno tenerne conto nel calcolo delle produzioni di riferimento.

4. **Estensione della disciplina di quote di produzione alle lamiere quarto e ai profilati pesanti** (articolo 7)

La domanda delle lamiere quarto si è ridotta maggiormente rispetto a quella degli altri prodotti siderurgici; inoltre, per tale prodotto le capacità eccedentarie sono particolarmente importanti, così che il mercato ha subito un sempre maggiore deterioramento. Praticamente le imprese produttrici si erano impegnate tutte, nei confronti della Commissione, a rispettare un sistema di autolimitazione delle forniture, tuttavia, il progressivo affievolimento del mercato ne ha reso sempre più difficile il rispetto. È pertanto risultato necessario rafforzare la disciplina inserendo tale prodotto nella disciplina di quote di produzione altrimenti non si potrà riportarne i prezzi a livelli appropriati.

Il sistema di autolimitazione ha dato risultati ancora più limitati per i profilati pesanti, il che è dovuto essenzialmente al fatto che tale autolimitazione è stata rifiutata da un certo numero di imprese. È risultato quindi impossibile, vista la situazione, mantenere il sistema di autolimitazione delle forniture.

L'estensione della disciplina di quote di produzione alle lamiere quarto e ai profilati pesanti è inoltre resa necessaria dal fatto che le misure di ristrutturazione, che per tali due prodotti devono comportare una notevole riduzione delle capacità, richiedono scambi di produzione o di quantità di riferimento, che non possono essere opportunamente controllati se non nel quadro di una disciplina che comprenda tutti i principali prodotti siderurgici.

Per quel che riguarda le lamiere quarto, le imprese che hanno partecipato al sistema di autolimitazione sono inserite nel calcolo per le produzioni di riferimento risultanti dal sistema stesso. Per le altre, i calcoli verranno effettuati a partire dalla media aritmetica di due cifre, di cui la prima è funzione di una serie di produzioni «storiche», e la seconda, delle quote, ivi compresi i relativi adeguamenti, attribuite conformemente alla decisione n. 2794/80/CECA della Commissione [1].

Tale formula era servita ad elaborare i riferimenti del sistema di autolimitazione. Nel quadro di tale sistema, le imprese partecipanti hanno effettuato scambi strutturali, che devono essere inseriti nel calcolo. Per quel che riguarda i profilati, le regole di calcolo delle produzioni di riferimento sono uguali a quelle adottate per il gruppo dei laminati mercantili. In altri termini, il calcolo delle produzioni di riferimento viene effettuato in base alle quote, cui si aggiungono tutti gli adeguamenti concessi in virtù della decisione n. 2794/80/CECA.

Per ambedue i prodotti, i nuovi treni di laminazione, messi in servizio durante la fase di applicazione del sistema su base volontaria, saranno presi in considerazione in base alle regole enunciate all'articolo 13 della decisione n. 1831/81/CECA [2] e all'articolo 15 della decisione n. 1696/82/CECA.

5. **Cessione di impianti e cessazione definitiva di attività** (articolo 9, paragrafi 3 e 4)

Sono prevedibili trasferimenti di proprietà delle unità di produzione, in particolare sotto l'impulso della ristrutturazione in corso e a seguito di chiusure. È pertanto opportuno prevedere che il trasferimento di proprietà comporti, nel contempo, quello delle produzioni e quantità di riferimento relative all'impianto ceduto, e che in caso di cessazione definitiva di attività, i riferimenti siano annullati. Comunque, nell'interesse generale del mercato, è opportuno evitare qualsiasi maggiorazione dei riferimenti.

6. **Costituzione di una riserva** (articolo 9 a)

Nel quadro della trasparenza, e per mostrare chiaramente che gli adeguamenti di quota previsti dalla presente decisione non sono tali da perturbare il buon funzionamento del sistema, è opportuno costituire una riserva. Per garantire alle imprese, che non ricevono quote addizionali, che la loro parte di mercato verrà modificata da tali quote solo in modo trascurabile, la

(1) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 1. 7. 1981, pag. 1.

riserva è limitata al 3 % della domanda prevedibile. La riserva sarà utilizzata soprattutto per gli adeguamenti di cui all'articolo 14 e 14 d, e solo successivamente per gli adeguamenti di cui agli articoli 14 a, 14 b e 14 e.

7. **Prodotti destinati alla fabbricazione di tubi** (articolo 10)

Vista l'eccezionale portata degli adeguamenti, concessi per i prodotti destinati alla fabbricazione nella Comunità di tubi saldati di piccole dimensioni, ed il crollo dei prezzi dei prodotti suddetti, nonché di quelli connessi, la Commissione ritiene necessario controllare in modo migliore tali adeguamenti e far si che essi dipendano, in alcuni casi, dai rapporti elaborati da fiduciari sull'acquisto e l'impiego di detti prodotti. È pertanto opportuno prevedre l'introduzione di un massimale per tali adeguamenti. Ogni adeguamento complementare sarà subordinato all'autorizzazione preventiva dalla Commissione.

8. **Ammende** (articolo 12)

Finora le ammende erano fissate a 75 ECU per tonnellata. Dato che, dopo l'entrata in vigore della decisione n. 2794/80/CECA dell'ottobre 1980, i prezzi sono aumentati, sembra opportuno aumentare l'importo dell'ammenda prevista.

9. **Difficoltà eccezionali** (articolo 14)

Nel quadro della nuova disciplina di quote di produzione, la Commissione deve continuare a poter operare alcuni adeguamenti nei casi in cui la drasticità dei tassi di riduzione fissati per un trimestre dovesse creare difficoltà eccezionali ad un'impresa.

I progressi compiuti in materia di ristrutturazione o che saranno realizzati in un prossimo futuro esigono che ogni impresa, la cui produzione sia soggetta in gran parte a tassi di riduzione particolarmente drastici, possa beneficiare di tale possibilità a determinate condizioni.

Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 14 possono essere applicate esclusivamente alle imprese che non beneficiano di alcun aiuto, salvo eventualmente di aiuti allo smantellamento, e che hanno già pagato eventuali ammende dovute per violazione delle norme relative ai prezzi.

Per permettere la gestione corrente del limitato fondo di riserva, fissato all'articolo 9, e per tener conto dell'ampliamento del campo di applicazione della suddetta disposizione, è necessario inoltre che gli adeguamenti abbiano un massimale per ogni impresa.

10. **Adeguamento a profitto delle imprese ristrutturate** (articolo 14 a)

La chiusura di impianti non redditizi comporta in alcune imprese un notevole aumento dei tassi di utilizzazione di altri impianti, mentre quelli delle imprese i cui impianti non debbono essere chiusi resterebbero immutati. Dato che queste ultime sono imprese già ristrutturate e non fruiscono dunque più di nessun aiuto, il congelamento del tasso di utilizzazione non sarebbe compatibile con la competitività da esse già raggiunta. È pertanto opportuno accordare loro un equo adeguamento delle rispettive produzioni e quantità di riferimento, il che non deve però assumere dimensioni tali da far sí che il primo gruppo di imprese perda i vantaggi derivanti dalla chiusura dei propri impianti.

11. **Incitamento a una rapida ristrutturazione** (articolo 14 b)

Onde incitare le imprese a procedere rapidamente alle chiusure, richieste dal piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, è apparso utile prevedere l'attribuzione di quote supplementari a queste imprese non appena esse abbiano proceduto alla maggior parte di tali chiusure.

12. **Ridistribuzione della parte delle quote che non può essere consegnata nel mercato comune, per agevolare le esportazioni eccezionali** (articolo 14 c)

È opportuno agevolare le esportazioni eccezionali, che potrebbero essere ottenute a prezzi remuneratori, nella misura in cui esse siano di interesse per la Comunità e, in particolare, avvengano nel rispetto delle dichiarazioni, fatte nell'ambito dell'OCSE, e non mettano in pericolo gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi. A tal fine, la Commissione attribuirà quote complementari senza superare l'importo delle quote non utilizzate per l'esportazione.

13. **Correzione della deriva delle posizioni relative delle imprese** (articolo 14 d e 14 e)

La stabilità delle posizioni relative delle imprese è necessaria perchè esse possano godere di una sicurezza sufficiente per la loro ristrutturazione. Si introduce qui, per la prima volta, il principio della correzione delle derive delle posizioni relative registrate dalle imprese, da un canto, nel periodo precedente di applicazione della disciplina delle quote e, dall'altro, durante il periodo coperto dalla presente decisione.

Per il periodo passato, si valuta la deriva confrontando i riferimenti ai sensi della decisione n. 1696/82/CECA e i riferimenti risultanti dagli scambi strutturali registrati durante il periodo di applicazione di detta decisione. Saranno attribuite delle quote supplementari, per tutto il periodo di applicazione della presente decisione, per correggere la deriva passata.

La Commissione ha l'intenzione di trasformare in riferimento le quote attribuite per correggere la deriva del periodo precedente, quando la disciplina delle quote sarà prorogata come previsto nelle conclusioni del Consiglio del 25 luglio 1983.

In futuro, e ove nonostante il periodo relativemente breve, si registrasse un'ulteriore deriva rispetto alle quote iniziali della presente decisione, comprese le eventuali quote supplementari di correzione per la deriva precedente, essa sarebbe corretta mediante prelievo sulla riserva.

14. **Trasferimento e cessioni di produzioni e quantità di riferimento** (articolo 15)

Le regole enunciate nell'articolo 15 della decisione n. 1696/82/CECA sono, con alcune leggere modifiche, inserite nel testo della nuova decisione. Gli scambi di produzioni e di quantità di riferimento tra le imprese, che esse sono in grado meglio di ogni altro di giudicare il valore dei prodotti, conservano tutta l'urgenza loro attribuita. Gli scambi tra imprese hanno il vantaggio di promuovere effetti di sinergismo e sono neutri nei confronti di tutte le altre imprese in quanto non modificano la somma delle produzioni o delle quantità di riferimento delle varie categorie di prodotti.

Ciò non vale invece per gli scambi interni di un'impresa, che devono essere sottoposti ad alcune restrizioni, per limitarne le relative ripercussioni sulle imprese che non sono coinvolte.

Perciò, i prodotti sono stati articolati in due grandi categorie e si è introdotta una riduzione applicabile ai rapporti di scambio allacciati tra imprese. Si prevede anche che le produzioni e quantità di riferimento da cedere siano ripartite in percentuale sugli altri gruppi di prodotti, in funzione delle possibilità di produzione, per evitare eccessivi slittamenti in alcune categorie di prodotti.

Tale riduzione non deve valere per le piccole imprese, che non dispongono di più di due treni di laminazione, per evitare che esse siano riportate ad un livello di produzione eccessivamente basso.

Per quel che riguarda la categoria I d), la sostituzione, attualmente in corso tra le categorie I b), I c) e I d), permette di realizzare il trasferimento a partire dai gruppi I b) e I c) senza richiedere al contempo la chiusura degli impianti o la vendita in paesi terzi.

15. **Aiuti non autorizzati** (articolo 15 a)

La Commissione può applicare alle quote delle imprese, che fruiscono di aiuti non autorizzati, un'opportuna riduzione pari agli aiuti stessi per neutralizzare il vantaggio abusivo, di cui esse avrebbero quindi usufruito, ed escluderle dalla possibilità di avvalersi degli articoli che prevedono adeguamenti di quote.

16. **Durata d'applicazione** (articoli 18 e 19)

Per garantire la continuità con la disciplina di quote della decisione n. 1696/82/CECA, le cui ultime quote trimestrali si riferivano al secondo trimestre 1983 che si chiudeva il 30 giugno, occorre che la prima quota trimestrale della disciplina attuale si applichi a decorrere dal 1° luglio 1983. Le imprese ne sono state informate con decisione n. 1809/83/CECA della Commissione [1].

[1] GU n. L 177 dell' 1. 7. 1983, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

I. Sistema di sorveglianza

Articolo 1

È introdotto un sistema di sorveglianza per la produzione e le consegne di alcuni prodotti delle categorie I, II, III, IV, V, VI e di alcune categorie derivate dalla categoria I. Tali categorie, che comprendono tutte le qualità di acciaio e tutte le scelte, sono le seguenti:

categoria I: coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati,

categoria II: lamiere quarto e larghi piatti,

categoria III: profilati pesanti,

categoria IV: vergella,

categoria V: tondi per cemento armato,

categoria VI: acciai mercantili.

Le categorie derivate dalla categoria I comprendono i seguenti prodotti:

catergoria I a)

— nastri larghi a caldo per l'utilizzazione diretta e per l'esportazione,

— nastri larghi a caldo per la rilaminazione o altre trasformazioni presso altre imprese della Comunità,

— lamiere medie e grosse dello spessore di 3 mm e più, ottenute per taglio dei nastri larghi a caldo,

— nastri e bande per tubi laminati a caldo di larghezza inferiore a 600 mm;

categoria I b)

— lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli di spessore inferiore a 3 mm,

— lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli dello spessore di 3 mm e più,

— lamiere laminate a caldo in fogli di spessore inferiore a 3 mm,

— lamiere laminate a freddo o a caldo per l'elaborazione dei prodotti derivati delle categorie I c) e I d) presso le altre imprese della Comunità;

categoria I c)

— lamiere zincate a caldo in fogli o in rotoli,

— lamiere zincate per l'elaborazione dei prodotti della categoria I d) presso le altre imprese della Comunità;

categoria I d)

— altri prodotti piatti rivestiti.

L'elenco particolareggiato dei prodotti è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

1. A decorrere dal luglio 1983, le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alle Commissione le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all'articolo 1. Tali dichiarazioni debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Tali dichiarazioni debbono essere fatte conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

Per i prodotti delle categorie II e III, le imprese sono tenute a dichiarare la situazione delle loro scorte al 30 giugno 1983. Tale dichiarazione deve pervenire alla Commissione entro e non oltre il 30 settembre 1983 e deve essere compilata conformemente al formulario di cui all'allegato III.

2. Durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, le imprese sono tenute a comunicare agli agenti e ai mandatari della Commissione una copia delle dichiarazioni mensili nonché la ripartizione dei quantitativi per stabilimento.

3. Le imprese devono tenere per ogni stabilimento un registro numerato dal quale risulti la produzione e le consegne giornaliere e mensili, conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

Tale registro dev'essere tenuto presso ogni stabilimento ed essere esibito agli agenti ed ai mandatari della Commissione.

4. Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in Stati membri differenti.

Articolo 3

1. La Commissione provvede alla gestione del sistema di sorveglianza. Essa accerta sul posto la conformità e l'esatezza delle dichiarazioni e delle informazioni di cui all'articolo 2. La Commissione può farsi assistere da

organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere salvaguardato.

2. Il mandato dei controllori deve far riferimento alla presente decisione ed indicare quali sono le dichiarazioni fornite dall'impresa che essi sono incaricati di accertare. Le imprese debbono permettere tali accertamenti senza che sia necessaria una decisione individuale.

3. Le imprese che si sottraessero agli obblighi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, o che fornissero informazioni false, sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste all'articolo 47 del trattato.

II. Disciplina di quote di produzione

Articolo 4

1. Per le categorie I a), I b), I c), I d), II, III, IV, V e VI è introdotta una disciplina di quote di produzione per tutte le qualità di acciaio e per tutte le scelte.

2. Per quanto riguarda le categorie I a), I b), I c), I d), II e III sono esclusi i seguenti prodotti:

— gli acciai speciali legati, salvo gli acciai speciali legati da costruzione a grana fine saldabili ad elevato carico unitario di snervamento (detti «Sonderbaustahl»),

— materiale ferroviario,

— palancole,

— profilati per armature di miniera, e,

— a condizione di fornire la prova che sono stati effettivamente trasformati nella Comunità, i materiali destinati alla produzione nella Comunità di:

 — tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm,

 — banda stagnata (compresa la banda nera e i TFS),

 — lamiere magnetiche con un tenore di silicio di 1 % e più.

3. Per quanto riguarda le categorie IV, V e VI:

a) possono essere prodotti al di là della quota obbligatoria, fissata per la categoria corrispondente di prodotti per una determinata impresa, gli acciai legati il cui tenore di lega è di almeno 5 %, ad eccezione degli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo e il cui prezzo realmente fatturato è superiore del 30 % almeno al prezzo di listino del prodotto di acciaio comune corrispondente;

b) la Commissione svolgerà uno studio permanente dell'evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e gli utilizzatori e pubblicherà le informazioni e gli opportuni orientamenti;

c) se un'impresa, avvalendosi della facoltà concessale ai sensi della lettera a), supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione, quest'ultima dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dalla situazione del mercato;

d) in base all'andamento del mercato ed alle informazioni ricevute, la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato.

4. Fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo previsti dalla presente decisione, non sono soggette alla disciplina delle quote le imprese la cui produzione annua di riferimento, di cui agli articoli 6 e 7, non superi:

— 24 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie I a), I b), I c), I d) e II,

— 12 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie III, IV, V e VI; tale limite è di 24 000 tonnellate per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali.

5. Tuttavia, se durante un trimestre, la produzione di un'impresa supera un quarto della produzione di riferimento annuale di cui sopra, essa è sottoposta alla disciplina a partire dal trimestre successivo.

In tal caso la Commissione attribuisce all'impresa le produzioni di riferimento in base alla produzione dei dodici mesi migliori di calendario compresi nel periodo che va dal luglio 1982 all'ultimo mese precedente il trimestre di attribuzione delle quote. Le produzioni sono utilizzate per fissare produzioni di riferimento corrispondenti, ricorrendo ai tassi di riduzione dei trimestri interessati.

Qualora la produzione di un'impresa superi i limiti di cui sopra in seguito ad un investimento non dichiarato o che abbia ricevuto parere sfavorevole, l'impresa è sottoposta alla disciplina di quote e riceve quote corrispondenti ai limiti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune:

— sulla base delle produzioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e agli articoli 6 e 7, e delle quantità di riferimento di cui all'articolo 8,

— applicando a tali produzioni e quantità i tassi di riduzione di cui all'articolo 9.

2. Le quote di un'impresa la cui produzione concerne esclusivamente le categorie di prodotti indicate in uno dei trattini seguenti non possono essere inferiori a:

— 6 000 tonnellate al trimestre per l'insieme delle categorie I a), I b), I c), I d) e II ;

— 6 000 tonnellate al trimestre per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali;

— 3 000 tonnellate al trimestre per l'insieme delle categorie III, IV, V e VI.

L'eventuale adeguamento deve rispettare le proporzioni delle diverse categorie di prodotti indicate in un trattino.

Articolo 6

1. a) La produzione annua di riferimento dei prodotti delle categorie I a), I b), I c) e I d) è calcolata sulla base della somma delle quote di produzione attribuite per il terzo e quarto trimestre 1982 e per il primo e secondo trimestre 1983 sotto la disciplina della decisione n. 1696/82/CECA, nella versione modificata dalle decisioni n. 2751/82/CECA (1), n. 3324/82/CECA (2), n. 87/83/CECA (3) e n. 1619/83/CECA (4), compresi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti accordati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché i cambiamenti intervenuti nelle produzioni di riferimento derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della decisione n. 1696/82/CECA, contabilizzati su base annua. Tali quote sono utilizzate per ricostituire le corrispondenti produzioni di riferimento mediante i tassi di riduzione in vigore nei trimestri in questione.

b) Tali produzioni annue di riferimento sono modificate per tener conto degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese durante l'anno d'applicazione della decisione n. 1696/82/CECA e concernenti le quote attribuite in virtù della suddetta decisione; scambi e cessioni che, essendo continuati durante tutto il suddetto anno, rivestono un carattere strutturale. Questi scambi e cessioni implicano che l'aumento della produzione di riferimento di una impresa sia compensato dalla corrispondente diminuzione di quella di un'altra impresa.

2. La produzione annua di riferimento dei prodotti delle categorie IV, V e VI, è calcolata sulla base della somma delle quote di produzione accordate per il terzo ed il quarto trimestre 1982 e per il primo e secondo trimestre 1983, durante la disciplina della decisione n. 1696/82/CECA, nella versione modificata dalle decisioni n. 2751/82/CECA, n. 3324/82/CECA, n. 87/83/CECA e n. 1619/83/CECA, compresi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti concessi dalla Commissione in virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché dei cambiamenti intervenuti nella produzione di riferimento derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della decisione n. 1696/82/CECA, contabilizzati su base annua. Tali quote sono utilizzate per ricostituire le corrispondenti produzioni di riferimento mediante i tassi di riduzione in vigore nei trimestri in questione.

Articolo 7

1. La produzione annua di riferimento della categoria II è calcolata per le imprese che hanno partecipato al sistema volontario di riduzione della produzione, in base alle previsioni individuali che la Commissione ha comunicato nel secondo trimestre 1983, esclusi i riporti dei trimestri precedenti. A tale fine le cifre in questione vengono trasformate in produzioni di riferimento applicando il tasso di riduzione del trimestre in questione e moltiplicando il risultato per quattro.

Queste produzioni annue di riferimento sono modificate per tener conto degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese, nei limiti delle previsioni individuali comunicate dalla Commissione, quando tali scambi, ripetuti nel periodo dal 19 luglio 1982 al 30 giugno 1983, hanno acquisito carattere strutturale. Detti scambi e cessioni implicano che l'aumento della produzione di riferimento di un'impresa sia compensato da una diminuzione corrispondente di quella di un'altra impresa.

Per quanto riguarda le imprese che non hanno partecipato al sistema volontario di riduzione della produzione della categoria II, la produzione annua di riferimento è calcolata come risultato della media aritmetica semplice di due cifre:

a) la prima è la media aritmetica semplice della produzione raggiunta durante tre periodi:

(1) GU n. L 291 del 15. 10. 1982, pag. 8.
(2) GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 31.
(3) GU n. L 13 del 15. 1. 1983, pag. 9.
(4) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 56.

— l'anno 1974,

— i dodici mesi di calendario del periodo compreso fra il luglio 1977 e il giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati da I a IV di cui all'articolo 2 della decisione n. 2794/80/CECA, è stata più elevata; i dodici mesi di calendario scelti non devono essere necessariamente consecutivi,

— il periodo di dodici mesi compreso tra il luglio 1979 e il giugno 1980.

Tuttavia, se la produzione del 1974 è inferiore a quella che risulta dai dodici mesi migliori di cui al precedente secondo trattino, quest'ultima sostituisce la prima. Lo stesso accade per quanto riguarda la produzione del periodo compreso tra il luglio 1979 e il giugno 1980 quando un'impresa durante tale periodo ha subito più di 30 giorni consecutivi di sciopero.

b) La seconda cifra è una produzione annua di riferimento derivante dalle quote di produzione attribuite nel quadro della decisione n. 2794/80/CECA.

Questa seconda cifra è calcolata come segue:

— sono prese in considerazione le quote attribuite dalla Commissione durante il periodo di applicazione della decisione n. 2794/80/CECA, compresi tutti gli adeguamenti, ma riprendendo su una base annuale gli adeguamenti concessi a norma dell'articolo 4, per i prodotti del gruppo II, di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione,

— tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti ricorrendo ai tassi di riduzione in vigore nei tre trimestri in questione,

— i quozienti fra queste produzioni di riferimento ricostituite e le produzioni di riferimento stabilite in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione precitata costituiscono i coefficienti di aggiustamento,

— la media di questi coefficienti di aggiustamento è applicata alle produzioni di riferimento calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, per il terzo trimestre del 1981, per stabilire la produzione di riferimento ricostituita di tale trimestre,

— la somma delle produzioni di riferimento ricostituite per i tre trimestri del periodo di applicazione della decisione di cui sopra e della produzione di riferimento ricostituita per il terzo trimestre del 1981 costituisce la produzione annua ricostituita,

— tale produzione annua di riferimento ricostituita viene ridotta dei prodotti esclusi dalla presente decisione sottraendo un'aliquota pari a quella che questi prodotti rappresentavano nelle produzioni di riferimento dei dodici mesi migliori.

2. La produzione annua di riferimento della categoria III è una quantità calcolata col metodo descritto per il calcolo della seconda quantità di cui al paragrafo 1, lettera b) precedente e applicata ai prodotti del gruppo III di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2794/80/CECA.

3. Se tra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1983 un'impresa ha messo in servizio nuovi treni di laminazione delle categorie II o III rispondenti:

— alle condizioni previste dall'articolo 13 della decisione n. 1831/81/CECA per quelli messi in servizio fra il 1° luglio 1981 e il 30 giugno 1982,

— alle condizioni previste dall'articolo 15 della decisione n. 1696/82/CECA per quelli messi in servizio fra il 1° luglio 1982 e il 30 giugno 1983,

la Commissione può procedere ad un appropriato adeguamento delle produzioni annue di riferimento calcolate secondo il metodo descritto nei paragrafi 1 e 2, purché detta impresa ne faccia domanda durante il terzo trimestre 1983.

4. Le produzioni annue di riferimento risultanti dai calcoli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 saranno adeguate per includervi gli scambi o le cessioni e gli adeguamenti concessi dalla Commissione e norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, primo trattino, della decisione n. 1696/82/CECA.

Articolo 8

1. Le quantità di riferimento che servono per fissare quella parte delle quote che può essere consegnata da ogni impresa nel mercato comune sono calcolate applicando alle sue produzioni di riferimento, calcolate prima di tener conto degli scambi e delle cessioni di carattere strutturale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, la percentuale che rappresentavano le consegne sul mercato comunitario rispetto a tutta la sua produzione nei

dodici mesi di calendario, del periodo compreso tra il luglio 1977 ed il giugno 1980, in cui è risultata più elevata la produzione complessiva dei quattro gruppi di prodotti laminati da I a IV, di cui all'articolo 2 della decisione n. 2794/80/CECA; i dodici mesi di calendario così scelti, in appresso denominati «periodo dei dodici mesi migliori», non devono essere necessariamente consecutivi.

Tali quantità annue di riferimento sono modificate per tener conto:

— per quanto riguarda le categorie I a), I b), I c) e I d), degli scambi e delle cessioni effettuate dalle imprese concernenti le parti di quote attribuite in conformità alla decisione n. 1696/82/CECA nel corso dell'anno di applicazione di detta decisione, scambi e cessioni che, essendo stati proseguiti per tutto l'anno di applicazione di detta decisione, hanno assunto un carattere strutturale;

— per quanto riguarda la categoria II, degli scambi e delle cessioni effettuati dalle imprese nei limiti delle previsioni individuali comunicate dalla Commissione, quando tali scambi, ripetuti nel periodo dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983, hanno acquisito un carattere strutturale.

Gli scambi e le cessioni implicano che l'aumento della quantità di riferimento di un'impresa sia compensato da una diminuzione corrispondente a quella di un'altra impresa.

2. Qualora l'impresa dimostri che le quantità di riferimento annuali fissate secondo il paragrafo 1 le creano gravi problemi, la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento delle quantità di riferimento annuali dell'impresa nel caso in cui:

— le consegne complessive di un'impresa rispetto a tutta la sua produzione siano state modificate di oltre il 20 % in seguito a cambiamenti intervenuti nella struttura delle sue vendite esistente durante il periodo d'applicazione della decisione n. 2794/80/CECA rispetto alla struttura del periodo dei dodici mesi migliori,

oppure

— un'impresa nel periodo dei dodici mesi migliori non abbia esportato verso i paesi terzi più del 5 % della sua produzione e purché le sue consegne sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori sia inferiore al 90 %.

3. Qualora un'impresa soggetta alla disciplina delle quote di produzione, che abbia effettuato consegne nel mercato comune inferiori al 10 % della sua produzione nel periodo dei dodici mesi migliori, la parte restante della sua produzione essendo stata trasferita ad un'altra impresa, nel quadro di un contratto di laminazione in conto trasformazione, chieda, in seguito a una modifica o alla cessazione del contratto suddetto, di poter aumentare le proprie consegne nel mercato comune, dei prodotti oggetto di tale contratto, la Commissione, su richiesta motivata dell'impresa, procede ad un adattamento delle quantità di riferimento applicando alla produzione di riferimento relativa ai contratti rescissi, una percentuale corrispondente all'aliquota media comunitaria delle consegne sul mercato comune di questa categoria di prodotti rispetto alla produzione totale del trimestre precedente quello della richiesta.

Articolo 9

1. La Commissione fissa trimestralmente, circa sei settimane prima dell'inizio del trimestre, i tassi di riduzione per poter stabilire le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. Al più tardi nel corso della prima settimana del secondo mese del trimestre in questione, la Commissione può modificare tali tassi di riduzione tenuto conto dell'evoluzione della situazione del mercato.

2. La Commissione comunica a ciascuna impresa le sue produzioni e le sue quantità di riferimento nonché le sue quote di produzione e quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune.

3. Quando un'impresa cessa la sua attività di produzione nel corso di un trimestre, la Commissione sospende l'attribuzione delle quote a partire dal trimestre successivo. Le quote e le parti di quote che non hanno dato luogo a produzioni o a consegne non possono essere scambiate o cedute. Quando si tratta di cessazione temporanea di un'attività, la sospensione è tolta subito dopo la ripresa dell'attività e implica l'attribuzione di quote proporzionali alla parte restante del trimestre.

Quando si tratta di una cessazione definitiva di attività o di un fallimento, le produzioni e le quantità di riferimento sono annullate dopo dodici mesi, salvo nel caso del paragrafo 4.

4. Quando un impianto — stabilimento o impresa — è oggetto di un trasferimento di proprietà, il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e delle quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti, escluse le produzioni di riferimento attribuite a norma dell'articolo 16. È vietato eludere questo trasferimento di produzioni di riferimento con vendita, scambi o cessioni delle stesse. Se si tratta di un impianto di produzione delle categorie I a), I b), I c) o I d), la Commissione prenderà le misure necessarie affinché il totale della produzione di ciascuna delle categorie, I a), I b), I c), e I d) immesso nel mercato rimanga invariato.

Articolo 9 a

Fissando i tassi di riduzione, la Commissione costituisce ogni trimestre una riserva massima del 3 % della domanda globale di acciaio. Tale riserva serve in primo luogo ad attribuire le quote supplementari di cui agli articoli 14 e 14 d. Il rimanente può essere utilizzato per l'applicazione degli articoli 14 a, 14 b e 14 c. Qualora la riserva si riveli insufficiente per soddisfare tutte le domande, la Commissione diminuirà tali aumenti proporzionalmente alle produzioni di riferimento delle imprese interessate.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda i prodotti della categoria I a), utilizzati come laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm, le imprese sono autorizzate ad aumentare le loro quote e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di una quantità fino a 5 000 tonnellate per trimestre oppure, secondo i casi fino al 30 % della quantità di detti prodotti contenuta nelle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune. Quest'ultima quantità corrisponde alla parte delle loro consegne destinate alla produzione nella Comunità di detti tubi rispetto alle loro consegne comunitarie totali della categoria I a) durante i dodici mesi migliori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

L'impresa può procedere a questo aumento soltanto a condizione di fornire, al più tardi nel corso del mese successivo al trimestre in questione, la prova dell'impiego ai fini previsti delle consegne corrispondenti.

2. Su richiesta debitamente motivata di un'impresa, la Commissione può adeguare le quote e le parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune di un importo superiore. La Commissione può subordinare la concessione di tale adeguamento alla esibizione, da parte dell'impresa interessata e a carico di quest'ultima, di una relazione elaborata da una società fiduciaria che certifichi il ricevimento dei semiprodotti di detta impresa da parte del o dei clienti tubisti nonché la loro effettiva utilizzazione per la produzione in questione.

Articolo 11

1. È ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % per quota di produzione e per parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune. Tuttavia la produzione e la parte di produzione che può essere consegnata nel mercato comune dell'insieme delle categorie di prodotti, non possono superare la somma delle quote e delle parti di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune, assegnate per ciascuna di tali categorie.

2. Per le imprese che producono una sola categoria o la cui produzione di riferimento di una categoria rappresenti almeno il 90 % della sua produzione di riferimento totale dei prodotti di cui all'articolo 4, è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % della parte della quota di produzione che può essere da esse consegnata nel mercato comune, a condizione che non si superi la quota di produzione della categoria in questione. Tale tolleranza non può essere cumulata a quella del paragrafo 1.

3. a) Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune possono riportarle, per la stessa categoria di prodotti, al trimestre successivo sino al 5 % rispettivamente delle loro quote o parte di quote.

b) I riporti sono autorizzati in questo stesso limite dal secondo trimestre 1983 al terzo trimestre 1983.

c) Il riporto integrale è consentito per la parte non utilizzata delle quote e parti di quote supplementari attribuite durante l'ultimo mese del secondo trimestre 1983.

d) Qualora un'impresa non abbia raggiunto le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, se l'impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore o a una fermata per riparazione della durata di almeno quattro settimane consecutive, può consentire all'impresa di riportare integralmente le quote non utilizzate.

e) Qualora un'impresa non intenda raggiungere le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, alle condizioni precisate alla lettera d), può consentire all'impresa un anticipo sulle quote del trimestre successivo di un importo al massimo pari al 10 % delle quote del trimestre in corso.

4. Durante il trimestre in corso le imprese, previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate, possono procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune relative allo stesso trimestre.

5. Qualora un'impresa, che fabbrichi un prodotto per una parte o per la totalità del quale non abbia una produzione di riferimento né, quindi, una quota per il

fatto che la totalità o una parte di detto prodotto è stata destinata a ulteriori trasformazioni all'interno dell'impresa stessa in altri prodotti (per i quali detta impresa dispone di riferimenti e di quote) nell'impresa stessa (detta «impresa cedente»), si accordi con un'altra impresa affinché quest'ultima (detta «impresa cessionaria») produca in sua vece tali semilavorati e a condizione che:

— le ulteriori trasformazioni siano effettuate dall'impresa cedente a partire dai semilavorati fabbricati dall'impresa cessionaria, e

— le quote supplementari concesse siano cedute o scambiate immediatamente con l'impresa cessionaria, e

— l'impresa cedente si impegni, durante il trimestre nel corso del quale le quote supplementari sono concesse, a rinunciare alla produzione di una quantità di detti semilavorati pari alle quote supplementari concesse,

la Commissione può attribuire all'impresa cedente, se quest'ultima lo richiede, nel corso del trimestre in questione, una quota supplementare.

6. Le consegne per le quali l'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione fuori del territorio della Comunità, sono considerate come effettuate all'interno del mercato comune.

La prova dell'avvenuta esportazione può essere costituita da:

a) una copia vistata dall'ufficio doganale di esportazione del modulo comunitario di dichiarazione di esportazione Ex, previsto dal regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio [1];

b) i documenti commerciali relativi alle istruzioni di spedizione dei prodotti in questione ed al loro trasporto, in particolare copia degli ordini di carico su nave, delle polizze marittime, dei contratti di nolo fluviali, delle lettere di vettura per il trasporto per ferrovia o su strada.

7. La produzione di nastri larghi a caldo di un'impresa che, in un trimestre dato, non rientri nella categoria I a), primo e secondo trattino, è considerata, ai sensi della presente decisione, produzione di coils destinati alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso l'impresa stessa.

La produzione di nastri larghi a caldo di cui sopra, destinata nei trimestri successivi all'utilizzazione diretta, all'esportazione, alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso imprese della Comunità diverse dal produttore, è imputata sulla quota di produzione della categoria I a), primo e secondo trattino, di tale produttore per i trimestri successivi in questione.

Articolo 12

Alle imprese che superano le loro quote di produzione o quella parte di queste quote che può essere consegnata nel mercato comune verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 100 ECU per tonnellata di superamento.

Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % o più, o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.

Questo importo sarà maggiorato dell'1 % per ogni mese iniziato di ritardo del pagamento, a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione.

Articolo 13

Qualora imprese o gruppi di imprese soggette alla disciplina delle quote di produzione abbiano proceduto a concentrazioni, separazioni o costituzione in comune di nuove imprese, dopo il 1° luglio 1980, o effettuino tali operazioni mentre vige la presente decisione, la Commissione prende, per quanto riguarda le produzioni e le quantità di riferimento, esclusi i riferimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, a seconda dei casi, le seguenti misure:

1. In caso di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, e a tal titolo autorizzata, la produzione di riferimento e le quantità di riferimento sono costituite dalla somma dei riferimenti precedentemente calcolati per ciascuna delle imprese interessate dalla concentrazione. Le produzioni di riferimento e le quantità di riferimento delle imprese concentrate sono ridotte della parte corrispondente alle consegne di prodotti, per i quali è fissata una quota, da trasformare in altri prodotti soggetti a quota, effettuate nel periodo di riferimento tra tali imprese. Se una delle imprese che si concentrano non aveva una produzione di riferimento per effetto delle limitazioni dell'articolo 4, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

[1] GU n L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

Se le due imprese concentrate non avevano, riferimenti per effetto dei limiti fissati all'articolo 4, paragrafo 4, le quote dell'impresa concentrata non possono essere inferiori del doppio dei limiti fissati all'articolo 5, paragrafo 2.

2. In caso di separazione di imprese precedentemente concentrate, le imprese comunicano alla Commissione la suddivisione fra di loro delle produzioni e delle quantità di riferimento precedentemente attribuite al gruppo di cui facevano parte.

Qualora le imprese non riescano a trovare un accordo sulla suddivisione di cui sopra, la Commissione procede ad una ripartizione fra le imprese delle produzioni e delle quantità di riferimento del gruppo.

La Commissione può agire nello stesso modo se le imprese intendono separarsi e se il loro comportamento rischia di mettere in causa il buon funzionamento della disciplina delle quote di produzione.

La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari.

La Commissione prende tali misure dopo aver sentito il parere di un gruppo di esperti.

3. Qualora una o più imprese creino nuove imprese indipendenti, cedendo ad esse gli impianti che facevano parte del loro apparato produttivo, le nuove imprese comunicano alla Commissione la ripartizione tra loro delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento attribuite in precedenza alle sole imprese creatrici. La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari in base, se lo ritiene opportuno, al parere di un gruppo di esperti.

Articolo 14

Qualora a causa dell'alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un'impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione:

— non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA [1], salvo quelli relativi agli smantellamenti previsti all'articolo 4 di detta decisione,

— non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute,

la Commissione, se l'impresa ne fa richiesta nelle prime sei settimane del trimestre considerato e sulla base di una documentazione completa, procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione, nei seguenti casi:

1. la produzione di riferimento del o dei prodotti per i quali il tasso di riduzione supera il 30 %, rappresenti il 50 % almeno del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall'impresa;

2. la produzione di riferimento annua è inferiore a 130 000 tonnellate e il tasso di riduzione di una o più categorie che rappresentano almeno il 50 % del totale delle produzioni di riferimento di tutte le categorie di prodotti fabbricati dall'impresa è superiore al 20 %.

Nel primo caso, il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare una quantità corrispondente ad una riduzione del 25 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso inferiore al 30 %. L'adeguamento totale per tutte le categorie di prodotti in questione non può superare 25 000 t/trimestre.

Nel secondo caso, il supplemento di quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune non può superare l'importo corrispondente ad una riduzione del 50 % del tasso di riduzione per ciascuna delle categorie di prodotti in questione e non può determinare un tasso di riduzione inferiore al 20 %.

La Commissione può subordinare la concessione dell'adeguamento alla presentazione, da parte dell'impresa interessata e a carico della stessa, di una relazione redatta da una società fiduciaria nella quale si certifichi che la disciplina di quote crea a detta impresa difficoltà eccezionali.

Articolo 14 a

1. Qualora, al 1° ottobre 1983, la Commissione constati, dopo aver proceduto ad un esame, che le chiusure di impianti siderurgici avvenute dopo il 1° ottobre 1982 hanno avuto per effetto, per una categoria di prodotti, un aumento di almeno il 5 % del rapporto in questa

[1] GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

categoria tra le produzioni di riferimento di tutte le imprese soggette alla disciplina di quote e le loro possibilità di produzione al 1° ottobre 1982, quali risultano dalle possibilità di produzione dell'anno 1979, più gli aumenti di dette possibilità di produzione che hanno determinato aumenti delle produzioni di riferimento in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 2794/80/CECA, articolo 13 della decisione n. 1831/81/CECA, articolo 15 della decisione n. 1696/82/CECA e dell'articolo 7, paragrafo 3, della presente decisione, la Commissione può concedere un adeguamento della produzione e delle quantità di riferimento di questa categoria di prodotti, calcolata secondo le norme del paragrafo 3, alle imprese che ne abbiano fatto richiesta prima del 1° ottobre 1983 e che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4.

2. La Commissione procederà nuovamente a queste valutazioni per le varie categorie di prodotti all'inizio di ogni trimestre, e concederà degli adeguamenti alle imprese che ne abbiano fatto richiesta qualora il rapporto nella categoria di prodotti tra le produzioni di riferimento e le possibilità di produzione al 1° ottobre 1982 di cui al paragrafo 1, sia aumentato, alla data della valutazione in parola, a causa delle chiusure intervenute, almeno del 5 %.

3. La produzione di riferimento della categoria di prodotti considerata dell'impresa in questione sarà aumentata in modo da ottenere un aumento del rapporto tra la sua produzione di riferimento e la sua possibilità di produzione in questa categoria. Tale aumento è pari:

— per il primo aumento, all'aumento intervenuto dal 1° ottobre 1982 del rapporto di cui al paragrafo 1 per questa categoria di prodotti,

— per gli aumenti successivi, all'aumento intervenuto dalla data dell'ultimo aumento del rapporto di cui al paragrafo 2 per questa categoria di prodotti.

Tuttavia, per ogni impresa:

— il totale degli aumenti così concessi in tutte le categorie non può dar luogo ad aumenti di quota superiori a 25 000 t/trimestre, e

— l'adeguamento per ciascuna categoria non può condurre a quote superiori a quelle che si sarebbero avute applicando un tasso di riduzione del 20 % alla sua produzione di riferimento.

4. Un'impresa può beneficiare di un aumento delle produzioni e quantità di riferimento in virtù del presente articolo soltanto se:

— non ha aumentato le sue capacità dopo il 1° luglio 1983, e durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione:

— non ha ricevuto aiuti ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA, salvo quelli previsti per la chiusura all'articolo 4 di detta decisione,

— non è stata oggetto, per quanto riguarda le norme sui prezzi, di sanzioni o ha pagato le ammende dovute.

Articolo 14 b

1. La Commissione può concedere incrementi di quote ad una impresa che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione di cui essa avrà stabilito che è di natura tale da garantire la redditività della stessa nel 1986, dovrà aver realizzato dopo il 1° gennaio 1980 almeno i tre quarti delle riduzioni di capacità previste da detto piano. Detta impresa non è stata oggetto, per quanto riguarda le norme sui prezzi, di sanzioni o ha pagato le ammende dovute.

2. Le imprese interessate devono presentare le domande accompagnate dai documenti giustificativi nelle prime sei settimane del trimestre.

3. La quota supplementare è calcolata nella maniera seguente:

a) la Commissione determina il rapporto tra le produzioni globali di riferimento dell'impresa e le produzioni di riferimento dell'insieme delle imprese.

b) Determina altresí il rapporto tra le chiusure già effettuate dal 1° gennaio 1980 dall'impresa in questione e le chiusure complessive ancora da effettuare da parte di tale impresa nel quadro del programma di ristrutturazione di cui al paragrafo 1 e definisce il coefficiente risultante dal prodotto di questi due rapporti.

c) La quota supplementare non può superare il prodotto di 250 000 t per il coefficiente di cui alla lettera b); esso sarà ripartito fra le diverse categorie di prodotti secondo la struttura delle produzioni di riferimento dell'impresa.

Articolo 14 c

1. La Commissione può attribuire quote addizionali alle imprese:

— che hanno ricevuto ordini destinati a paesi terzi superiori di oltre il 10 % alla parte della quota che

l'impresa non è autorizzata a consegnare sul mercato comune,

— che presentano la domanda corredata da documenti giustificativi entro le sei settimane del trimestre in cui l'esportazione avrà luogo,

— e che non sono state oggetto, per quanto riguarda le norme sui prezzi, di sanzioni o che hanno pagato le ammende dovute.

2. Qualora la Commissione constati che tali ordini rivestono interesse per la Comunità, la Commissione assegnerà quote addizionali a dette imprese, corrispondenti alla quantità che supera il limite di cui al paragrafo 1, primo trattino. Complessivamente, questi adeguamenti non possone essere superiori, per ciascun trimestre, alla media trimestrale del totale di quelle parti delle quote che non possono essere consegnate nel mercato comune dall'insieme delle imprese e che non erano state utilizzate nei quattro trimestri precedenti. Qualora la media di queste parti di quote non utilizzate risultasse insufficiente per far fronte al totale degli aumenti, la Commissione diminuerà detti aumenti pro rata.

3. Le imprese sono tenute a trasmettere alla Commissione, nei tre mesi successivi all'esportazione, oltre alle prove dell'esportazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, copie dei moduli di importazione del paese terzo destinatario. Le consegne per le quali l'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione, sono considerate come consegne effettuate all'interno del mercato comune e la Commissione modificherà la sua decisione in conseguenza.

Articolo 14 d

Qualora gli scambi o le cessioni di carattere strutturale abbiano ridotto le produzioni di riferimento di un'impresa, per l'insieme dei prodotti delle categorie I a), I b), I c), I d), rispetto a quelle stabilite ai sensi della decisione n. 1696/82/CECA, e a condizione che l'impresa abbia realizzato le sue quote di produzione per l'insieme di detti prodotti, dell'ordine di almeno il 95 % nell'anno 1982, la Commissione può procedere ad un adeguamento delle quote di produzione e delle parti di quote che possono essere consegnate sul mercato comune di detta impresa riportandole ai livelli che sarebbero risultati se le produzioni e quantità di riferimento di ognuna di queste categorie di prodotti fossero state fissate ai livelli stabiliti ai sensi della decisione n. 1696/82/CECA.

Qualora gli scambi e le cessioni di caratere strutturale abbiano ridotto di oltre il 3 % i riferimenti di un'impresa per l'insieme delle categorie dei prodotti I a), I b), I c), I d), rispetto a quelle stabilite ai sensi della decisione n. 1696/82/CECA, la Commissione può procedere ad un aumento delle quote e parti di quote che possono essere consegnate sul mercato comune dell'impresa in modo da ridurre di un quarto la differenza fra dette quote e parti di quote e quelle che sarebbero state assegnate se calcolate a partire dalle produzioni e quantità di riferimento stabilite ai sensi della decisione n. 1696/82/CECA.

Articolo 14 e

Ove, in una categoria di prodotti, le quote, (ivi compresi tutti gli adeguamenti), attribuite ad un'impresa nel corso di un trimestre sono tali che il rapporto di dette quote alla totalità delle quote, ivi compresi gli adeguamenti, attribuite nella Comunità per questa stessa categoria è inferiore di oltre 3 % rispetto alle quote calcolate per lo stesso trimestre ai sensi degli articoli 6, 7 e 14 d, rispettivamente per questa impresa e per l'insieme della Comunità, la Commissione può prendere le misure necessarie allo scopo di limitare questa perdita ad un massimo di 3 %, nella misura in cui, per l'insieme delle categorie che l'impresa produce, essa abbia subito del pari una ragguardevole perdita di posizione relativa.

La Commissione fisserà con una decisione generale le condizioni e i criteri di applicazione di detta disposizione.

Articolo 15

1. Su richiesta preliminare da parte delle imprese interessate, la Commissione può autorizzare scambi, vendite o cessioni globali o parziali di produzioni e di quantità di riferimento, qualora gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento da trasferire siano stati definitivamente chiusi o venduti e trasferiti in un paese terzo successivamente al 1° gennaio 1980.

Qualora un'impresa desideri procedere a scambi o cessioni di produzioni riguardanti prodotti regolati dalla disciplina delle quote e destinati in precedenza a trasformazione interna con un'altra impresa, la Commissione può attribuire a quest'ultima le quantità di riferimento necessarie per consentire tali scambi o cessioni purché non ne risulti un aumento della produzione.

2. In caso di chiusura definitiva o di vendita e trasferimento di un impianto ad un paese terzo, intervenuti successivamente al 1° gennaio 1980, la Commissione può autorizzare l'impresa, a decorrere dal quarto trimestre 1983, a trasferire le produzioni di riferimento corrispondenti a tale impianto all'interno dei due gruppi di categorie di prodotti elencati qui di seguito:

— I a), I b), I c), I d), II, III (gruppo 1)

— III, IV, V, VI (gruppo 2).

Tale trasferimento di produzioni di riferimento è soggetto alle condizioni seguenti:

— il riferimento dell'impianto in questione è ridotto del 15 % prima dell'applicazione del tasso medio risultante dagli scambi che le imprese hanno effettuato ai sensi del paragrafo 1. Nel caso in cui non vi siano sufficienti scambi rappresentativi la Commissione determinerà il tasso di scambio. Essa potrà, a tale scopo, basarsi sul parere di un esperto o di un gruppo di esperti;

— i riferimenti risultanti da tale calcolo devono essere ripartiti all'interno dei gruppi di categorie di prodotti soprammenzionati, proporzionalmente alle possibilità di produzione dell'impresa;

— la categoria III non può essere utilizzata per passare da un gruppo di categorie all'altro.

3. Le norme previste ai paragrafi 1 e 2 sulle produzioni e quantità di riferimento, ad eccezione degli adeguamenti concessi ai sensi degli articoli 14 a e 16, possono essere applicate a condizione che l'impresa attui un programma di ristrutturazione sulla base delle condizioni stabilite dalle decisioni della Commissione e non benefici di aiuti non conformi alla decisione n. 2320/81/CECA.

Esse possono analogamente esser applicate anche in caso di trasformazione di un impianto in modo tale da modificare a titolo definitivo di più del 20 % la possibilità di produzione di una categoria.

4. Lo scambio interno dei riferimenti non è soggetto alla riduzione dei riferimenti previsti al paragrafo 2 qualora l'impresa non disponga di più di due laminatoi.

5. Su richiesta delle imprese interessate, la Commissione può autorizzare un aumento dei riferimenti nella categoria I d), compensato da una riduzione nella categoria I b) o I c), anche non in presenza della chiusura o della vendita di un impianto. Tale riduzione tiene conto della differenza tra i tassi di riduzione delle categorie di prodotti in questione negli ultimi quattro trimestri. La Commissione controllerà che l'aumento delle produzioni di riferimento a livello comunitario non superi il livello della domanda di tale categoria e che i riferimenti di un'impresa non raggiungano più dell' 85 % delle possibilità di produzione.

6. Le imprese che non procedano a scambi o a cessioni dei riferimenti né a scambi interni, perdono tali riferimenti un anno dopo la chiusura, la vendita e trasferimento ad un paese terzo o la trasformazione dell'impianto in questione qualora non abbiano effettuato alcuna produzione della categoria dei prodotti in causa nel corso di tale anno.

Articolo 15 a

1. La Commissione può debitamente ridurre le quote di un'impresa dopo aver constatato che l'impresa in questione ha beneficiato di aiuti non autorizzati dalla Commissione ai sensi della decisione n. 2320/81/CECA o che non sono state rispettate le condizioni relative all'autorizzazione degli aiuti.

Tale constatazione esclude l'impresa dal beneficio di un adeguamento ai sensi degli articoli 14, 14 a, 14 b, 14 c e 16.

2. Analogamente, un'impresa non può beneficiare durante un trimestre di un adeguamento ai sensi degli articoli 14, 14 a, 14 b, 14 c e 16 se, nei dodici mesi precedenti il trimestre è stata l'oggetto di sanzioni ai sensi delle discipline di quote, salvo se ha pagato le ammende dovute.

Articolo 16

Ove, in seguito a una domanda presentata da un'impresa i cui impianti si trovino in Grecia, la Commissione constati che la disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l'adeguamento alla situazione creatasi a causa dell'evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l'economia del paese, la Commissione procede ad un idonea modifica delle produzioni di riferimento dell'impresa e dei prodotti in questione.

Articolo 17

Qualora la Commissione constati, in particolare sulla base di denunce, che alcune imprese hanno modificato le loro consegne tradizionali al punto da non consentire più un adeguato approvvigionamento delle imprese che ne dipendevano, essa adotta le misure necessarie per porvi rimedio.

Articolo 18

1. Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste, la Commissione procede, con decisione generale, agli adeguamenti necessari.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CECA, la disciplina di quote di produzione si applica per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 gennaio 1984. Durante lo stesso periodo si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 19

1. Per il terzo trimestre 1983 il periodo di sei settimane di cui agli articoli 14, 14 b e 14 c è esteso a otto settimane.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 gennaio 1984, ogni impresa calcola le sue quote di produzione e la parte delle sue quote consegnabili sul mercato comune sulla base delle sue produzioni e quantità di riferimento che risultano dalle decisioni della Commissione in applicazione degli articoli 6, 7 e 8 e tenendo conto di eventuali rettifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 9, paragrafo 2, e degli adeguamenti concessi in conformità degli articoli 13 e 15, nonché dei tassi di riduzione per il primo trimestre 1984.

3. Le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all'articolo 1 del mese di gennaio 1984, saranno imputate alle quote definitive del primo trimestre 1984, che verranno fissate non appena sarà stata approvata la disciplina destinata a entrare in vigore nel primo trimestre 1984.

Articolo 20

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI LAMINATI PER LA DEFINIZIONE E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI, BISOGNA RIFERIRSI AL QUESTIONARIO EUROSTAT 2-13. I PRODOTTI QUI DI SEGUITO RIPORTATI COMPRENDONO TUTTE LE QUALITA' E TUTTE LE SCELTE.	ALLEGATO I Questionario EUROSTAT 2.13
ELENCO DEI PRODOTTI CATEGORIA I :	Linea / Colonna
- PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO (COILS)	280 / 02
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO, INFERIORI A 600 MM.	150 / -
- NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	291 / 02
TOTALE CATEGORIA I (280.02) + 150 MENO (291.02) *	
* DI CUI DESTINATO(I) (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)	
TOTALE CATEGORIA I (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	
(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE IN QUESTIONE	

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 2.
CATEGORIA I A:	
- LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E PER L'ESPORTAZIONE	171 + 172 + 173
- LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
- LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI LARGHI NASTRI A CALDO	EX 161 + 162
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	150
TOTALE CATEGORIA I A *	
* DI CUI DESTINATI (E) (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' 1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406.4 MM. 2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS) 3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)	
TOTALE CATEGORIA I A (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	
(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA	

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13
	Linee
CATEGORIA I B:	
- LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI INFERIORI A 3 MM.	168
- LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU (IN FOGLI O IN ROTOLI)	
- LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI INFERIORI A 3 MM.	163
DI CUI LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
TOTALE CATEGORIA I B *	
* DI CUI DESTINATE (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'	
1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)	
2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	
3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSA BANDA STAGNATA, BANDA NERA E TFS) NELLA STESSA IMPRESA	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)	
TOTALE CATEGORIA I B (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	
(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA	

SEGUITO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13
	Linee
CATEGORIA I C :	
LAMIERE ZINCATE A CALDO (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI :	241
1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	
2. LAMIERE ZINCATE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
TOTALE CATEGORIA I C (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1)	
CATEGORIA I D :	
LAMIERE ELETTROZINCATE IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI :	242
1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	
2. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE IN ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	262
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	250 + 261 + 263
TOTALE CATEGORIA I D (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1)	
CATEGORIA II :	
LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DA QUELLI A NASTRI LARGHI)	164 + 165 + 166
LARGHI PIATTI	140
TOTALE CATEGORIA II *	
* DI CUI DESTINATE (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	
TOTALE CATEGORIA II (FATTA DEDUZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI TUBI)	
(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA	

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13
CATEGORIA III : TRAVI AD ALI LARGHE ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES	Linee 122
TOTALE CATEGORIA III *	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	
TOTALE CATEGORIA III (MENO I PROFILATI ZORES)	
CATEGORIA IV: VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	132
CATEGORIA V : TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	133
CATEGORIA VI: LAMINATI MERCANTILI (ESCLUSI LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	134

QUESTIONARIO 313	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE, SALDABILI..... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE".- TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
<u>CATEGORIA I</u> PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11001 11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	 12001 12002 12003	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) **	13000	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A :		
NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101	
NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102	
NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	11102	
LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	12101	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	13103	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	13104	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **	13100	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B:		
LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	11200	
LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU (IN FOGLI O IN ROTOLI)		
DI CUI :		
LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12204	
TOTALE * (11200 + 11202)	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12201	
2) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12202	
3) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA	12203	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C :		
LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	11301	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11302	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302)	11300	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D:		
LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	11401	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11402	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11403	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	11404	
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405 - 11402)	11400	
CATEGORIA II		
1) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	21001	
2) LARGHI PIATTI	21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	41000	
CATEGORIA V TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	63000	

NOTA: PER COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 314	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI I "SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I		
PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO	11001	
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	12001	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12002	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12003	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) **	13000	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A :		
NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101	
NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102	
NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	11102	
LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	12101	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	13103	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	13104	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **	13100	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B:		
LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	11200	
LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU (IN FOGLI O IN ROTOLI)	11202	
DI CUI : LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12204	
TOTALE * (11200 + 11202)	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12201	
2) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12202	
3) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA	12203	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C :		
LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	11301	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11302	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302)	11300	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D:		
LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	11401	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11402	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11403	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	11404	
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405 - 11402)	11400	
CATEGORIA II		
1) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	21001	
2) LARGHI PIATTI	21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV ** VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41000	
CATEGORIA V ** TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ** ALTRI ACCIAI MERCANTILI	63000	

** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5%, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1% DI CARBONIO E PIU' DEL 12% DI CROMO, ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30% AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE

VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41001	
TONDI PER CEMENTO ARMATO (ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52001	
LAMINATI MERCANTILI	63001	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO, RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.13 - 2.16 - 2.16 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 371	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE" - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I A						
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		21103		31103	
5	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
6	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		-		31200	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
7	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		-		31403	
8	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	11404		-		31404	
9	TOTALE (6 + 7 + 8)	11400		-		31400	
10	TOTALE CATEGORIA I A (5 - 9)	11300		21300		31300	
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		-		31301	
	CATEGORIA I B						
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		22101		32101	
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI O IN ROTOLI	12103		22103		32103	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		-		32102	
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *	12100		22100		32100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12404		-		32404	
18	TOTALE (16 + 17)	12400		-		32400	
19	TOTALE (15 - 18)	12500		22500		32500	

+ LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

QUESTIONARIO 371

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I C						
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102		-		33102	
22	TOTALE (20 + 21)	13100		23100		33100	
	CATEGORIA I D						
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102		24102		34102	
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		24100		34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II						
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201				35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		25100		35100	
	CATEGORIA III						
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	16102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		26104		36104	
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		26100		36100	

QUESTIONARIO 371

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
38	CATEGORIA IV VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	17100		27100		37100	
39	CATEGORIA V TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		28100		38100	
40	CATEGORIA VI ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	19100		29100		39100	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2-71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 375	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI "SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :

		NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
	PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I A						
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		21103		31103	
6	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) *	11100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
7	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		-		31200	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
7	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		-		31403	
8	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	11404		-		31404	
9	TOTALE (6+7+8)	11400		-		31400	
10	TOTALE CATEGORIA I A (5-9)	11300		21300		31300	
11	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		-		31301	
	CATEGORIA I B						
12	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		22101		32101	
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' IN FOGLI O IN ROTOLI	12103		22103		32103	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		-		32102	
15	TOTALE (12 + 13 + 14) *	12100		22100		32100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12404		-		32404	
18	TOTALE (16 + 17)	12400		-		32400	
19	TOTALE (15 - 18)	12500		22500		32500	

\+ LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I C						
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102		-		33102	
22	TOTALE (20 + 21)	13100		23100		33100	
	CATEGORIA I D						
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102		24102		34102	
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		24100		34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II						
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201		-		35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		25100		35100	
	CATEGORIA III						
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	16102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		26104		36104	
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		26100		36100	

PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA IV **						
38 VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO ED I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	17100		27100		37100	
CATEGORIA V **						
39 TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		28100		38100	
CATEGORIA VI **						
40 ALTRI ACCIAI MERCANTILI (ESCLUSI I LAMINATI MERCANTILI IN MATASSA)	19100		29100		39100	

** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE.

41 VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17101		27101		37101	
42 TONDI PER CEMENTO ARMATO (ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18101		28101		38101	
43 LAMINATI MERCANTILI	19101		29101		39101	

PER COMPILARE QUESTO QUESTIONARIO RIFERIRSI PRINCIPALMENTE AL QUESTIONARIO 2.71 - 2.74 - 2.74 ALLEGATO EUROSTAT SIA PER LE NOTE ESPLICATIVE CHE PER LE DEFINIZIONI E LA NOMENCLATURA DEI PRODOTTI.

QUESTIONARIO 341	SITUAZIONE DELLE GIACENZE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI NELLE QUALITA' PREVISTE DAI QUESTIONARI 313 E 371 : AL 30 GIUGNO 1983	ALLEGATO III 1.

INFORMAZIONI DA FAR PERVENIRE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, AL PIÙ TARDI IL 30 SETTEMBRE 1983. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE UGUALMENTE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, «TASK FORCE» ACCIAIO (DG III), BAT. CAL., RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE).

IMPRESA	CODICE

	PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II		
1	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	35101	
2	LARGHI PIATTI	35103	
3	TOTALE (1 + 2) *	35104	
4	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	35201	
5	TOTALE CATEGORIA II (3 - 4)	35100	
	CATEGORIA III		
6	TRAVI AD ALI LARGHE	36101	
7	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	36102	
8	TOTALE (6+7) *	36103	
9	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	36104	
10	TOTALE CATEGORIA III (8 - 9)	36100	

QUESTIONARIO 345	SITUAZIONE DELLE GIACENZE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI NELLE QUALITA' PREVISTE DAI QUESTIONARI 314 E 375 : AL 30 GIUGNO 1983	ALLEGATO III 1.

INFORMAZIONI DA FAR PERVENIRE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, AL PIÙ TARDI IL 30 SETTEMBRE 1983. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE UGUALMENTE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, «TASK FORCE» ACCIAIO (DG III), BAT. CAL., RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE).

IMPRESA	CODICE

	PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II		
1	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	35101	
2	LARGHI PIATTI	35103	
3	TOTALE (1 + 2) *	35104	
4	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	35201	
5	TOTALE CATEGORIA II (3 - 4)	35100	
	CATEGORIA III		
6	TRAVI AD ALI LARGHE	36101	
7	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	36102	
8	TOTALE (6 +7) *	36103	
9	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	36104	
10	TOTALE CATEGORIA III (8 - 9)	36100	